



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare sulla conversione delle rendite

Valida dal 1° gennaio 2013

318.104.01 i CCR

01.13

Premessa

La presente circolare, che fa parte del volume 2 delle Direttive sulle rendite (DR), disciplina la conversione delle rendite a partire dal 1° gennaio 2013.

Indice

1.	Definizioni	8
1.1	Rendite e assegni per grandi invalidi dell'AVS/AI correnti.....	8
1.2	Rendite secondo il nuovo e il vecchio diritto.....	8
1.2.1	Rendite secondo il nuovo diritto	8
1.2.2	Rendite secondo il vecchio diritto.....	9
2.	Regole generali.....	9
2.1	Conversione delle rendite ordinarie e straordinarie	9
2.2	Arrotondamento degli importi	10
3.	Conversione da parte delle casse di compensazione (CC)	10
3.1	In generale.....	10
3.2	Aiuti per la conversione manuale	10
3.2.1	Tabelle di conversione per le rendite complete	10
3.2.2	Fogli di conversione «Aumento della rendita».....	10
4.	Conversione in casi speciali.....	11
4.1	Definizione di caso speciale.....	11
4.2	Conversione di rendite secondo il nuovo diritto in casi speciali	11
4.2.1	Conversione di rendite con limite massimo	11
4.2.1.1	Rendite di coppie sposate.....	11
4.2.1.2	Rendita con limite massimo e liquidazione in capitale di una rendita parziale	12
4.2.1.3	Rendite per figli e rendite per orfani	12
4.2.2	Riduzione o rifiuto della rendita d'invalidità se l'assicurato non ha adempiuto ai suoi obblighi	13
4.2.3	Rendite AI ordinarie per invalidi precoci e rendite di vecchiaia o per superstiti ordinarie che sostituiscono una rendita AI ordinaria o straordinaria con supplemento.....	13
4.2.4	Garanzia dei diritti acquisiti in virtù della 2a revisione AI, entrata in vigore il 1° gennaio 1988 ...	14
4.2.5	Rendite per orfani d'importo equivalente a quello della rendita per orfani calcolata secondo le disposizioni della 9a revisione dell'AVS	14
4.2.6	soppresso	15

4.2.7	Rendite di vecchiaia con complemento differenziale secondo la convezione stipulata con la Francia.....	15
4.2.8	Prestazione ridotta o aumentata per altri motivi oppure richiesta o fissata in base ad un disciplinamento speciale	16
4.2.9	Rendite per orfani o per figli ridotte in seguito a sovrassicurazione	16
4.2.9.1	In generale.....	16
4.2.9.2	Composizione delle famiglie di beneficiari di rendite.....	17
4.2.10	Rendite trasferite di persone vedove: procedura in caso di nuovo matrimonio	17
4.2.11	Garanzia dei diritti acquisiti in virtù della 4a revisione AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2004 ...	17
4.2.12	Rendite per figli e per orfani sotto forma di complemento differenziale conformemente ai N. 3019 segg. e 4016 CIBIL (<i>Accords bilatéraux Suisse-UE Convention AELE Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l'AVS/AI, f/d</i>)	18
4.2.13	Prestazione transitoria versata sotto forma di rendita d'invalidità	19
4.3	Rendite di vecchiaia con supplemento per il rinvio della rendita	20
4.3.1	Supplemento per il rinvio della rendita secondo il vecchio diritto.....	20
4.3.2	Supplemento per il rinvio della rendita secondo il nuovo diritto	20
4.4	Conversione delle rendite anticipate	21
4.4.1	In generale.....	21
4.4.2	Conversione dell'importo della riduzione prima del raggiungimento dell'età di pensionamento	21
4.4.3	Conversione dell'importo della riduzione dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento	22
4.4.4	Conversione dell'importo della riduzione per le persone nate in dicembre.....	22
4.5	Conversione di rendite secondo il vecchio diritto in casi speciali	23

4.5.1	Riduzione o rifiuto della rendita d'invalidità se l'assicurato non ha adempiuto ai suoi obblighi	23
4.5.2	Rendite per orfani o per figli ridotte in seguito a sovrassicurazione	23
4.5.2.1	Criteri di esclusione.....	23
4.5.2.2	Calcolo dell'importo ridotto delle rendite complete	24
4.5.2.3	Calcolo dell'importo ridotto delle rendite parziali	25
4.5.3	Rendite AI ordinarie per invalidi precoci e rendite di vecchiaia o per superstiti ordinarie che sostituiscono una rendita AI ordinaria o straordinaria con supplemento.....	25
4.5.4	Versamento della rendita d'importo superiore in caso di concorso di una rendita d'invalidità semplice e di una rendita per vedove o per orfani oppure di una rendita per figli e di una rendita per orfani.....	26
4.5.5	Garanzia dei diritti acquisiti dal 1° gennaio 1964 (rendite parziali con un precedente contributo medio annuo «A».).....	26
4.5.6	Garanzia dei diritti acquisiti in virtù della 2a revisione AI, entrata in vigore il 1° gennaio 1988 ...	27
4.5.7	Garanzia dei diritti acquisiti in virtù della 4a revisione AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2004 ...	27
4.5.8	Garanzia dei diritti acquisiti in virtù dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione con il Principato del Liechtenstein.....	27
4.5.9	Rendite di vecchiaia con complemento differenziale secondo la convezione stipulata con la Francia.....	27
4.5.10	Prestazione ridotta o aumentata per altri motivi oppure richiesta o fissata in virtù di un disciplinamento speciale	28
4.6	Rendite di vecchiaia con supplemento per il rinvio della rendita	28
4.6.1	Supplemento per il rinvio della rendita secondo il vecchio diritto.....	28
4.6.2	Supplemento per il rinvio della rendita secondo il nuovo diritto	28

5.	Conversione delle rendite e degli assegni per grandi invalidi straordinari secondo il vecchio e il nuovo diritto	29
5.1	Conversione delle rendite straordinarie in generale	29
5.2	Riduzione delle rendite per figli e per orfani straordinarie.....	30
5.2.1	Rendite per figli e per orfani straordinarie secondo il nuovo diritto soggette a riduzione.....	30
5.2.2	Rendite per figli e per orfani straordinarie secondo il vecchio diritto soggette a riduzione	30
5.3	Conversione degli assegni per grandi invalidi	31
6.	Comunicazioni di conversione dell'UCC.....	31
6.1	In generale.....	31
6.2	Elaborazione da parte della CC	32
6.2.1	Verifica della corrispondenza	32
6.2.2	Comunicazioni di conversione con osservazioni dell'UCC	33
7.	Segnalazioni delle CC all'UCC.....	35
7.1	In generale.....	35
7.2	Comunicazioni di conversione erroneamente emesse dall'UCC	36
7.2.1	Casi da segnalare	36
7.2.2	Forma e contenuto della segnalazione	37
7.2.2.1	Rendite secondo il nuovo diritto	37
7.2.2.2	Rendite secondo il vecchio diritto.....	37
7.3	Prestazioni correnti per le quali l'UCC non ha emesso alcuna comunicazione di conversione	37
7.3.1	Casi da segnalare	37
7.3.2	Forma e contenuto della segnalazione	38
7.4	Prestazioni correnti per le quali l'UCC ha emesso una comunicazione di conversione con indicazioni errate o incomplete	39
7.4.1	Casi da segnalare	39
7.4.2	Forma e contenuto della segnalazione	40
7.5	Invio delle segnalazioni all'UCC	40
7.5.1	Scadenze.....	40
7.5.2	Formalità.....	41
8.	Calcolo del nuovo ammontare degli impegni.....	41

8.1	Principio.....	41
8.2	Procedura	42
8.2.1	In generale.....	42
8.2.2	Calcolo dell'ammontare degli impegni per il versamento principale nel gennaio dell'anno dell'adeguamento delle rendite	42
8.2.3	Calcolo degli impegni a fine gennaio.....	43
8.2.3.1	Aumento	43
8.2.3.2	Somma degli importi differenziali	44
8.2.3.3	Diminuzioni	44
8.2.3.4	Controllo degli importi	45
8.2.4	Registro centrale delle rendite	45
9.	Emanazione di una decisione	45
10.	Conservazione della documentazione di conversione	46
11.	Entrata in vigore.....	46

1. Definizioni

1.1 Rendite e assegni per grandi invalidi dell'AVS/AI correnti

- 1001 Sono considerate rendite correnti tutte le rendite il cui diritto è sorto prima della data dell'adeguamento delle rendite e continua a sussistere almeno per un mese dopo quella data. Sono rendite correnti anche quelle il cui diritto è sorto prima della data di adeguamento ma che possono essere determinate e versate solo in un secondo tempo a causa di una notifica tardiva o per altri motivi.
- 1002 Questa definizione vale anche per gli assegni per grandi invalidi.

1.2 Rendite secondo il nuovo e il vecchio diritto

1.2.1 Rendite secondo il nuovo diritto

- 1003 Le rendite secondo il nuovo diritto sono le rendite iscritte nel Registro centrale conformemente alle *Directives techniques pour l'échange informatisé des données en format XML avec la Centrale* (DT XML 318.106.03, f/d; in precedenza secondo i campi d'applicazione 44 e 46).

Elemento XML	Spiegazione
RRMeldung10	
OrdentlicheRente	Rendita ordinaria
Zuwachsmeldung	Aumento
Aenderungsmeldung	Modifica
AusserordentlicheRente	Rendita straordinaria
Zuwachsmeldung	Aumento
Aenderungsmeldung	Modifica
Hilflosenentschaedigung	Assegno grandi invalidi
Zuwachsmeldung	Aumento
Aenderungsmeldung	Modifica

Sono considerate rendite secondo il nuovo diritto anche tutte le rendite trasferite (v. N. 1001 segg., 4005 e 6006 *Circ. B* del 1° maggio 2000, f/d).

1.2.2 Rendite secondo il vecchio diritto

- 1004 Le rendite secondo il vecchio diritto sono le rendite iscritte nel Registro centrale conformemente alle *Directives techniques pour l'échange informatisé des données en format XML avec la Centrale* (DT XML 318.106.03, f/d; in precedenza secondo i campi d'applicazione 41 e 43).

Elemento XML	Spiegazione
RRMeldung9	
OrdentlicheRente	Rendita ordinaria
Zuwachsmeldung	Aumento
Aenderungsmeldung	Modifica
AusserordentlicheRente	Rendita straordinaria
Zuwachsmeldung	Aumento
Aenderungsmeldung	Modifica
Hilflosenentschaedigung	Assegno grandi invalidi
Zuwachsmeldung	Aumento
Aenderungsmeldung	Modifica

2. Regole generali

2.1 Conversione delle rendite ordinarie e straordinarie

- 2001 Le rendite ordinarie complete e parziali sono adeguate aumentando il reddito annuo medio determinante e stabilendo l'importo della rendita in base alla scala delle rendite applicabile.
- 2002 Dopo l'adeguamento delle rendite può rendersi necessaria la fissazione di un limite massimo (in caso di arrotondamenti). In questo caso è obbligatorio fissare il limite massimo (per la conversione delle rendite già limitate si vedano i N. 4002 segg.).

- 2003 Le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi sono aumentati nella stessa misura delle rendite complete ordinarie (v. N. 2001 seg.).

2.2 Arrotondamento degli importi

- 2004 Gli importi vanno arrotondati secondo le regole generali stabilite dall'[articolo 53 capoverso 2 OAVS](#) e dall'[articolo 32 OAI](#).

3. Conversione da parte delle casse di compensazione (CC)

3.1 In generale

- 3001 La conversione delle rendite avviene di regola per via informatica. Le CC dispongono tuttavia di aiuti su Intranet (tabelle di conversione, fogli di conversione) per il calcolo manuale.

3.2 Aiuti per la conversione manuale

3.2.1 Tabelle di conversione per le rendite complete

- 3002 Mediante le tabelle di conversione possono essere stabiliti direttamente il nuovo reddito annuo medio determinante, il nuovo importo della rendita e la differenza tra la vecchia e la nuova rendita per le rendite complete, i tre quarti di rendita, le mezze rendite ed i quarti di rendita (rendite senza limite massimo) della scala 44.

3.2.2 Fogli di conversione «Aumento della rendita»

- 3003 Le operazioni di conversione possibili per i singoli tipi di prestazione sono indicate in
- un foglio di conversione per le rendite secondo il vecchio diritto (4 pagine) e

- un foglio di conversione per le rendite secondo il nuovo diritto (2 pagine).

L'edizione di entrambi i fogli di conversione è messa a disposizione delle CC su Intranet verso la fine di ottobre.

- 3004 Il foglio di conversione serve
- quale aiuto per la conversione delle rendite e degli assegni per grandi invalidi;
 - quale giustificativo, da inserire nell'incarto relativo alla rendita, attestante l'avvenuta conversione e le basi di calcolo applicabili in caso di successive modifiche;
 - per la determinazione del nuovo ammontare degli impegni (N. 8001 segg.).

4. Conversione in casi speciali

4.1 Definizione di caso speciale

- 4001 I casi speciali sono contrassegnati mediante codici indicati nei documenti previsti per il calcolo della rendita. Fanno stato i numeri dell'elenco dei codici per casi speciali contenuto nell'allegato V delle DR.

4.2 Conversione di rendite secondo il nuovo diritto in casi speciali

4.2.1 Conversione di rendite con limite massimo (codice CS 05)

4.2.1.1 Rendite di coppie sposate

- 4002 Dapprima va aumentato secondo le regole generali (N. 2001 segg.) l'importo delle singole rendite senza limite massimo. In seguito si deve verificare se le rendite così adeguate debbano continuare ad essere limitate.
- 4003 La limitazione della rendita va valutata anche nei casi in cui
- un coniuge percepisce una rendita, mentre l'altro coniuge ha rinviato la propria rendita di vecchiaia e non ha ancora revocato il rinvio;

- un coniuge percepisce una rendita e l'altro ha ricevuto una liquidazione in capitale della propria rendita parziale.

4.2.1.2 Rendita con limite massimo e liquidazione in capitale di una rendita parziale

- 4004 Se uno dei coniugi percepisce una rendita e l'altro ha ricevuto una liquidazione in capitale della sua rendita parziale, si deve procedere alla limitazione come se il coniuge che ha ricevuto la liquidazione percepisse una rendita.
- 4005 Questi casi sono memorizzati a tempo indeterminato nel Registro centrale delle rendite. La conversione può quindi per principio essere effettuata elettronicamente.
- 4006 Per convertire queste rendite si devono dapprima aumentare secondo le regole generali l'importo non limitato della rendita del primo coniuge e la base determinante non limitata utilizzata per il calcolo della liquidazione in capitale della rendita parziale del secondo coniuge (scala delle rendite, reddito annuo medio determinante).
- 4007 Definito l'aumento, si deve valutare se la rendita così adeguata vada o debba continuare ad essere limitata.

4.2.1.3 Rendite per figli e rendite per orfani ([art. 35^{ter}](#) e [37^{bis} LAVS](#) e [art. 38 cpv. 1 LAI](#))

- 4008 Per prima cosa si deve aumentare secondo le regole generali l'importo non limitato delle rendite per figli o delle rendite per orfani.
- 4009 In seguito si deve verificare se
- le rendite così adeguate debbano continuare ad essere limitate;
 - si debba procedere ad una riduzione delle rendite a causa di una sovrassicurazione;
 - si debba procedere ad una riduzione delle rendite in seguito alla riscossione anticipata della rendita;

- si debba accordare un supplemento per il rinvio della rendita;
- le rendite per figli e per orfani siano state calcolate tenendo conto di periodi assicurativi esteri in virtù degli accordi bilaterali Svizzera-UE (codice CS 54);
- la CSC versi unicamente la differenza sotto forma di rendite per figli o rendite per orfani (codice CS 06)

4.2.2 Riduzione o rifiuto della rendita d'invalidità se l'assicurato non ha adempiuto ai suoi obblighi ([art. 7](#) e [7b LAI](#), [art. 86^{bis} OAI](#); codice CS 01)

- 4010 L'importo di base della rendita va convertito secondo le regole generali.
- 4011 In seguito si deve verificare se la nuova rendita di base debba essere limitata.
- 4012 Se del caso, il nuovo importo mensile è infine decurtato in base al tasso di riduzione applicabile.

4.2.3 Rendite AI ordinarie per invalidi precoci e rendite di vecchiaia o per superstiti ordinarie che sostituiscono una rendita AI ordinaria o straordinaria con supplemento ([art. 33^{bis} cpv. 2 e 3 LAVS](#); codici CS 21 e 22)

- 4013 Queste rendite ordinarie ammontano almeno al 133 1/3 per cento dell'importo minimo delle rendite complete.
- 4014 Le rendite vanno dapprima convertite secondo le regole generali. In seguito vengono aumentate sulla base delle nuove tabelle delle rendite.
- 4015 Se in seguito all'applicazione del limite massimo il nuovo importo di queste rendite scende al di sotto dell'importo minimo garantito, esso va nuovamente aumentato fino al 133 1/3 per cento dell'importo minimo della rendita completa. La rendita senza supplemento dell'altro coniuge resta invece limitata. Questo disciplinamento può comportare

che le rendite di una coppia di coniugi superino l'importo massimo.

- 4016 L'aumento dell'importo minimo rimane garantito anche per le rendite per figli o per orfani che di per sé, a causa della riduzione in seguito a sovrassicurazione, scenderebbero al di sotto dell'importo minimo.

4.2.4 Garanzia dei diritti acquisiti in virtù della 2a revisione AI, entrata in vigore il 1° gennaio 1988
(codici CS 38 e 39)

- 4017 soppresso

- 4018 Le rendite che in seguito alla 2a revisione AI sono state contrassegnate con i codici CS 38 o 39 vengono invece adeguate normalmente. Qualora questi casi di rendita rechino anche altri codici CS, sono fatte salve le relative disposizioni di conversione.

4.2.5 Rendite per orfani d'importo equivalente a quello della rendita per orfani calcolata secondo le disposizioni della 9a revisione dell'AVS
(codice CS 36)

- 4019 Le rendite per orfani ricalcolate dopo il 1° gennaio 1997 sono state fissate utilizzando le medesime basi di calcolo impiegate per determinare le nuove rendite vedovili (N. 8015 e 8016 Circ. II). Le nuove basi di calcolo non dovevano però comportare una diminuzione delle prestazioni.
- 4020 Le rendite sono convertite, secondo le regole generali, sulla base del reddito annuo medio determinante secondo il vecchio diritto.

4.2.6 soppresso

4021 soppresso

4.2.7 Rendite di vecchiaia con complemento differenziale secondo la convezione stipulata con la Francia

(codice CS 79)

- 4022 Se la somma delle rendite delle assicurazioni per la vecchiaia svizzera e francese è inferiore all'importo complessivo dell'ultima rendita d'invalidità svizzera percepita prima dell'inizio del diritto ad una rendita AVS e calcolata tenendo conto di periodi assicurativi compiuti in Francia, in virtù dell'[articolo 16 capoverso 2 della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Francia](#) si ha diritto ad un supplemento (complemento differenziale) a carico dell'AVS svizzera fino a concorrenza della precedente rendita d'invalidità.
- 4023 Quando viene fissata la rendita di vecchiaia svizzera, il complemento differenziale viene interamente aggiunto alla rendita principale, che consta così dell'importo di base e del complemento differenziale.
- 4024 Per quanto riguarda l'adeguamento delle rendite, questo significa che dal 1° gennaio dell'anno dell'adeguamento il complemento differenziale versato in precedenza è ridotto nella misura in cui sono aumentati gli importi di base di tutte le rendite della famiglia di beneficiari in questione.
- 4025 La somma di tutti gli importi costituisce la nuova rendita semplice di vecchiaia con complemento differenziale.
- 4026 Per le rendite di vecchiaia abbinate a rendite complete e/o per figli, il confronto tra gli importi (rendita precedente con complemento differenziale – nuova rendita con complemento differenziale) può dare un risultato negativo.

Anche in questo caso non è tuttavia necessario emanare una nuova decisione. Resta riservato il N. 9001.

- 4027 Se l'aumento complessivo dei singoli importi di base delle rendite supera il complemento differenziale versato fino al 31 dicembre, questo è soppresso ed è quindi stralciato anche il codice CS 79 attribuito alla rendita principale.
- 4028 Gli incarti relativi alle rendite ridotte in seguito all'applicazione del limite massimo (codici CS 05 e 79) devono essere inoltrati all'UFAS.

4.2.8 Prestazione ridotta o aumentata per altri motivi oppure richiesta o fissata in base ad un disciplinamento speciale
(codici CS 91, 92 e 93)

- 4029 L'importo di base di queste rendite va convertito secondo le regole generali (N. 2001 segg.).
- 4030 Le rendite vanno in seguito ridotte o aumentate in base al disciplinamento speciale.

4.2.9 Rendite per orfani o per figli ridotte in seguito a sovrassicurazione
(codice CS 02)

4.2.9.1 In generale

- 4031 Le rendite non ridotte e non limitate vanno dapprima convertite secondo le regole generali.
- 4032 In seguito si deve valutare se siano soggette alle disposizioni relative all'applicazione di un limite massimo.
- 4033 I nuovi importi delle rendite vanno infine ridotti conformemente ai N. 5658 segg. DR.

4.2.9.2 Composizione delle famiglie di beneficiari di rendite

4034 Fanno parte di una famiglia di beneficiari di rendite tutti i membri che hanno diritto ad una rendita completa, per orfani o per figli del medesimo sistema AVS. Le famiglie di beneficiari di rendite trasferite rappresentano un caso specifico.

Nel caso delle rendite per figli trasferite bisogna sempre verificare caso per caso se vi sia una sovrassicurazione. Si tratta di rendite che hanno subito un cambiamento di registro senza modifica delle basi di calcolo e che recano il codice CS 82.

4.2.10 Rendite trasferite di persone vedove: procedura in caso di nuovo matrimonio (codice CS 31)

4035 In occasione del trasferimento (anticipato) delle rendite, avvenuto il 1° gennaio 2001, le persone vedove hanno ottenuto, in caso di nuovo matrimonio, la garanzia della rendita calcolata secondo le disposizioni della 9a revisione dell'AVS (v. *Bulletin AVS* n. 90 del 30 ottobre 2000, f/d).

4036 Queste rendite semplici di vecchiaia o d'invalidità secondo il vecchio diritto (comprese le rendite complete per i coniugi) vanno convertite secondo le regole generali e in seguito aumentate. Le basi di calcolo restano quelle del trasferimento (anticipato).

4.2.11 Garanzia dei diritti acquisiti in virtù della 4a revisione AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2004 (codici CS 38, 39, 29, 37 e 30)

4036.1 soppresso

4036.2 Le rendite recanti i codici CS 38 e 39 (garanzia dei diritti acquisiti in seguito alla 4a revisione AI, N. 3104 DR, *Bulletin AVS* n. 136 del 9 ottobre 2003, f/d) sono invece conver-

tite secondo le regole generali (N. 2001 segg.). Sono fatte salve le disposizioni di conversione previste qualora i casi di rendita in questione rechino anche altri codici CS.

4036. Secondo le regole generali (N. 2001 segg.) sono convertite anche le rendite correnti per casi di rigore versate a persone che non hanno diritto a PC e che, grazie alla garanzia dei diritti acquisiti prevista dalla 4a revisione AI, dal 1° gennaio 2004 continuano ad avere diritto alla rendita per casi di rigore che ricevevano in precedenza (codice CS 29, N. 3104 DR, *Bulletin AVS* n. 136 del 9 ottobre 2003, f/d). Sono fatte salve le disposizioni di conversione previste qualora i casi di rendita in questione rechino anche altri codici CS.

4036. I tre quarti di rendita d'invalidità versati per un grado d'invalidità inferiore al 60 per cento che in seguito alla 4a revisione AI sono stati contrassegnati con il codice CS 37 vanno convertiti secondo le regole generali (N. 2001 segg.).

4036. Le rendite d'invalidità intere versate a persone di età superiore ai 50 anni per un grado d'invalidità inferiore al 70 per cento che in seguito alla 4a revisione AI sono state contrassegnate con il codice CS 30 vanno convertite secondo le regole generali (N. 2001 segg.).

4.2.12 Rendite per figli e per orfani sotto forma di complemento differenziale conformemente ai N. 3019 segg. e 4016 CIBIL (*Accords bilatéraux Suisse-UE Convention AELE Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l'AVS/AI, f/d*)
(codice CS 06)

4036. Il complemento differenziale versato dalla CSC all'assicuratore di uno Stato dell'UE sotto forma di rendita per figli o per orfani non corrisponde ad alcun valore delle tabelle e può essere ricalcolato solo quando è noto se e in quale

misura lo Stato in questione aumenterà la sua prestazione dal momento dell'adeguamento delle rendite.

4036. 7 La CSC deve chiedere per tempo all'organismo di collegamento estero se l'importo della sua rendita per figli o per orfani sarà aumentato al momento dell'adeguamento svizzero delle rendite. Ottenuta la risposta, il complemento differenziale sarà ricalcolato con effetto dal momento dell'adeguamento delle rendite; le rendite per figli e per orfani saranno convertite secondo le regole generali e la prestazione estera verrà dedotta dalla nuova prestazione svizzera.
4036. 8 Se l'organismo di collegamento estero non risponde per tempo, le rendite per figli e per orfani sono convertite secondo le regole generali. In un primo momento, tuttavia, il complemento differenziale resta invariato.
4036. 9 Comunicata la prestazione dello Stato dell'UE, questa è dedotta dalle rendite per figli e per orfani convertite a contare dall'adeguamento delle rendite. La differenza così ottenuta costituisce il nuovo complemento differenziale, dovuto a partire dallo stesso momento.
4036. 10 Di regola non è necessario emanare una nuova decisione. Rimane riservato il N. 9001.

4.2.13 Prestazione transitoria versata sotto forma di rendita d'invalidità (codice CS 84)

4036. 11 La prestazione transitoria viene convertita secondo le regole generali.

4.3 Rendite di vecchiaia con supplemento per il rinvio della rendita

4.3.1 Supplemento per il rinvio della rendita secondo il vecchio diritto (codice CS 81)

- 4037 L'importo di base della rendita è convertito secondo le regole generali.
- 4038 Il supplemento per il rinvio della rendita resta invariato e viene aggiunto al nuovo importo di base della rendita. Questo vale anche per le rendite complete e/o per figli correnti nonché per le mogli che hanno diritto ad una rendita d'invalidità trasferita (v. N. 5017 *Circ. B* del 1° maggio 2000, f/d).

4.3.2 Supplemento per il rinvio della rendita secondo il nuovo diritto

- 4039 Sia l'importo di base della rendita che il supplemento per il rinvio della rendita vanno adeguati all'evoluzione dei prezzi e dei salari ([art. 33^{ter} LAVS](#) e [55^{ter} OAVS](#)).
- 4040 L'importo di base della rendita è convertito secondo le regole generali (N. 1001 segg.).
- 4041 In seguito si deve valutare se la rendita sia soggetta alle disposizioni relative all'applicazione di un limite massimo.
- 4042 Infine si calcola il nuovo supplemento per il rinvio della rendita e lo si aggiunge all'importo di base della rendita.
- 4043 Il nuovo supplemento per il rinvio della rendita è calcolato come segue:

$$\text{Suppl. per il rinvio precedente} \times \frac{\text{Nuova rendita minima}}{\text{Rendita minima precedente}}$$

- 4044 Se oltre alla rendita principale sono versate anche rendite complete e/o per figli, devono essere sommati tutti i supplementi per il rinvio. Il totale va adeguato secondo la precedente formula e poi ripartito proporzionalmente sulla rendita di vecchiaia e le rendite complete e/o per figli (N. 6338 DR).

4.4 Conversione delle rendite anticipate

4.4.1 In generale

- 4045 Sia la rendita ridotta che l'importo della riduzione vanno adeguati all'evoluzione dei prezzi e dei salari ([art. 33^{ter} LAVS](#) e [56 cpv. 4 OAVS](#)).
- 4046 La rendita non ridotta è convertita secondo le regole generali.
- 4047 In seguito si adegua l'importo della riduzione.
- 4048 Il nuovo importo della riduzione va infine dedotto dal nuovo importo della rendita.
- 4049 Se entrambi i coniugi hanno diritto ad una rendita, vanno limitati gli importi non ridotti delle rendite individuali.

4.4.2 Conversione dell'importo della riduzione prima del raggiungimento dell'età di pensionamento

- 4050 soppresso
- 4051 Il nuovo importo della riduzione è calcolato come segue:

$\text{Rendita di vecchiaia aumentata (ev. limitata)} \times \text{Percentuale in funzione dell'anticipazione}$

- 4052 Se il coniuge ha diritto ad una rendita completa, si applica la medesima formula.

4.4.3 Conversione dell'importo della riduzione dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento

4053 Dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento il nuovo importo della riduzione è calcolato come segue:

$$\text{Precedente importo della riduzione} \times \frac{\text{Nuova rendita minima}}{\text{Rendita minima precedente}}$$

4054 Se oltre alla rendita principale sono versate anche rendite complete e/o per figli, il nuovo importo della riduzione è calcolato in base alla somma dei precedenti importi delle riduzioni.

4055 L'importo totale delle riduzioni arrotondato è infine ripartito, come in precedenza, in base alle percentuali delle singole rendite rispetto alla rendita complessiva (N. 6211 DR).

4.4.4 Conversione dell'importo della riduzione per le persone nate in dicembre

4056 Per le persone nate in dicembre, l'importo della riduzione viene ricalcolato con effetto a partire dal 1° gennaio, contemporaneamente all'adeguamento delle rendite.

4057 Il primo invio delle comunicazioni di conversione dell'UCC è riferito invece alla situazione del Registro centrale delle rendite al 30 novembre (v. cap. 2.3 della *Circulaire Adaptation des rentes*, f/d).

4058 Per la conversione dell'importo della riduzione si deve quindi procedere come segue:

4059 Dapprima si deve calcolare la somma delle rendite mensili anticipate non ridotte percepite su 12 mesi (compreso dicembre) e determinare il nuovo importo della riduzione secondo la formula del N. 6207 DR.

- 4060 Il nuovo importo della riduzione va in seguito adeguato all'evoluzione dei prezzi e dei salari e detratto dal nuovo importo della rendita.

4.5 Conversione di rendite secondo il vecchio diritto in casi speciali

4.5.1 Riduzione o rifiuto della rendita d'invalidità se l'assicurato non ha adempiuto ai suoi obblighi ([art. 7](#) e [7b LAI](#), [art. 86^{bis} OAI](#); codice CS 01)

- 4061 L'importo della rendita di base è convertito secondo le regole generali.
- 4062 Il nuovo importo mensile è in seguito decurtato in base al tasso di riduzione.

4.5.2 Rendite per orfani o per figli ridotte in seguito a sovrassicurazione (codice CS 02)

- 4063 (Principio v. N. 5.14.5.1 DR)
- 4064 soppresso
- 4065 Nel caso delle rendite per figli dell'AI, queste disposizioni sono applicabili anche alle riduzioni dei tre quarti di rendita, delle mezze rendite e dei quarti di rendita, che vanno calcolate in proporzione alla rendita intera. Per quanto riguarda le rendite parziali, l'importo da versare corrisponde alla percentuale della rendita completa ridotta (intera, tre quarti di rendita, mezza o quarto di rendita) stabilita nell'[articolo 52 OAVS](#) per la scala delle rendite applicabile.

4.5.2.1 Criteri di esclusione

- 4066 Indipendentemente dal fatto che in precedenza vi sia già stata o meno una riduzione della rendita dovuta a sovrassicurazione, per tutte le famiglie di beneficiari si deve veri-

ficare se in seguito all'adeguamento le rendite per figli o per orfani vadano ridotte o debbano continuare ad esserlo a causa di una sovrassicurazione. Per le rendite complete e parziali, la verifica è effettuata in base ai seguenti criteri di esclusione:

- 4067 – 1° criterio:
non si deve procedere ad alcuna riduzione delle rendite, se in una famiglia di beneficiari il numero dei figli che percepiscono una rendita è uguale o inferiore al numero di figli indicato per la corrispondente combinazione di rendite nel campo 20 del foglio di conversione 1 per le rendite secondo il vecchio diritto.
- 4068 – 2° criterio:
se entra in linea di conto una riduzione, si procede ad una seconda esclusione in base alle tabelle delle rendite valide dalla data dell'adeguamento delle rendite. Non si deve procedere ad alcuna riduzione delle rendite, se nella tabella applicabile alla combinazione di rendite della famiglia di beneficiari non è indicato alcun importo all'intersezione tra la riga del corrispondente reddito annuo medio determinante e la colonna del numero di figli della famiglia.
- 4069 Se questo procedimento per esclusione porta ad una riduzione delle rendite per figli o per orfani in seguito a sovrassicurazione, per il calcolo dell'importo ridotto della rendita va utilizzato il foglio di conversione 2.

4.5.2.2 Calcolo dell'importo ridotto delle rendite complete

- 4070 L'importo ridotto di una rendita per figli o per orfani della scala 44 (rendita completa) per una determinata combinazione di rendite è indicato nella tabella delle rendite applicabile dalla data dell'adeguamento alle rendite correnti il cui diritto è nato prima del 1° gennaio 1997.

- 4071 Nel caso dei figli o degli orfani di persone invalide dalla nascita o dall'infanzia o invalide precoci va preso in considerazione l'importo valido dalla data dell'adeguamento delle rendite.

4.5.2.3 Calcolo dell'importo ridotto delle rendite parziali

- 4072 L'importo ridotto della rendita per figli o per orfani delle scale 43-1 (rendite parziali) è calcolato stabilendo dapprima l'importo ridotto della rendita completa secondo la tabella delle rendite applicabile, dalla data dell'adeguamento, alle rendite correnti il cui diritto è nato prima del 1° gennaio 1997. Questo importo va in seguito moltiplicato per la percentuale stabilita per la rendita parziale corrispondente.

4.5.3 Rendite AI ordinarie per invalidi precoci e rendite di vecchiaia o per superstiti ordinarie che sostituiscono una rendita AI ordinaria o straordinaria con supplemento

([art. 33^{bis} cpv. 2 e 3 LAVS](#); codici CS 21 e 22)

- 4073 Queste rendite ordinarie ammontano almeno al 133 1/3 per cento dell'importo minimo delle rendite complete.
- 4074 Le rendite vanno dapprima convertite secondo le regole generali. In seguito vengono aumentate sulla base delle nuove tabelle delle rendite.
- 4075 L'aumento dell'importo minimo rimane garantito anche per le rendite per figli o per orfani che di per sé, a causa della riduzione in seguito a sovrassicurazione, scenderebbero al di sotto dell'importo minimo.

4.5.4 Versamento della rendita d'importo superiore in caso di concorso di una rendita d'invalidità semplice e di una rendita per vedove o per orfani oppure di una rendita per figli e di una rendita per orfani

(art. 28^{bis} LAVS¹ e art. 43 LAI¹)

(codice CS 24)

- 4076 Alle vedove, ai vedovi e agli orfani che hanno diritto ad una rendita d'invalidità semplice o ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI è garantito l'importo della rendita per superstiti. Si deve pertanto procedere a due conversioni, ciascuna mediante un foglio di conversione separato.
- 4077 Dapprima va calcolato, secondo le regole generali, il nuovo importo della rendita per invalidi o per figli. Mediante un altro foglio di conversione si determina in seguito il nuovo importo della rendita vedovile o per orfani cui subentra la rendita per invalidi o per figli.
- 4078 Se la rendita per superstiti così ottenuta supera il nuovo importo della rendita d'invalidità o per figli precedentemente calcolato, è versata la prima.
- 4079 Se del caso, vanno osservate le disposizioni particolari relative alla riduzione della rendita in caso di sovrassicurazione.

4.5.5 Garanzia dei diritti acquisiti dal 1° gennaio 1964 (rendite parziali con un precedente contributo medio annuo «A»)

(codice CS 28)

4080 soppresso

4081 soppresso

¹ nella versione in vigore fino al 31.12.1996

4.5.6 Garanzia dei diritti acquisiti in virtù della 2a revisione AI, entrata in vigore il 1° gennaio 1988
(codici CS 34, 38, 39)

- 4082 Le rendite d'invalidità concesse ad assicurati con un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento (e le relative rendite complete e per figli) vengono sì convertite (innalzamento del reddito annuo medio determinante), ma non aumentate. In virtù della garanzia dei diritti acquisiti continua ad essere versato lo stesso importo fino a quando sono adempiute le condizioni per il riconoscimento del caso di rigore (disposizione transitoria LAI/ 2a revisione AI).
Si rimanda al N. 4018.

4.5.7 Garanzia dei diritti acquisiti in virtù della 4a revisione AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2004
(codici CS 34, 38, 39, 29 e 30)

- 4083 Si rimanda ai N. 4036.1 segg.

4.5.8 Garanzia dei diritti acquisiti in virtù dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione con il Principato del Liechtenstein
(codice CS 78)

- 4084 Se la rendita che sarebbe versata dopo l'adeguamento delle rendite (calcolata secondo le regole generali) è inferiore alla rendita corrente, quest'ultima continua ad essere versata invariata anche dopo la data dell'adeguamento.

4.5.9 Rendite di vecchiaia con complemento differenziale secondo la convenzione stipulata con la Francia
(codice CS 79)

- 4085 Si rimanda ai N. 4022–4027.

4.5.10 Prestazione ridotta o aumentata per altri motivi oppure richiesta o fissata in virtù di un disciplinamento speciale
(codici CS 91, 92 e 93)

- 4086 L'importo di base di queste rendite è convertito secondo le regole generali.
- 4087 Le rendite vanno in seguito ridotte o aumentate in base al disciplinamento speciale.

4.6 Rendite di vecchiaia con supplemento per il rinvio della rendita

4.6.1 Supplemento per il rinvio della rendita secondo il vecchio diritto

- 4088 Nel caso delle rendite con supplemento per il rinvio della rendita, il nuovo importo di base della rendita è adeguato secondo le regole generali, mentre il supplemento per il rinvio della rendita non subisce cambiamenti conformemente alla pertinente disposizione legale (art. 55^{ter} cpv. 3 OAVS¹) e continua quindi ad essere versato invariato.

4.6.2 Supplemento per il rinvio della rendita secondo il nuovo diritto

- 4089 Per quanto riguarda l'importo di base della rendita si rimanda ai N. 4039 segg.
- 4090 Se oltre alla rendita principale sono versate anche rendite complete e/o per figli, devono essere sommati tutti i supplementi per il rinvio. Il supplemento per il rinvio della rendita è successivamente aumentato secondo la formula del N. 4041 e infine arrotondato.
- 4091 Nel caso delle rendite complete, delle rendite per figli e delle rendite per superstiti il supplemento per il rinvio della

¹ nella versione in vigore fino al 31.12.1996

rendita è ripartito in base alla percentuale delle singole rendite rispetto alla rendita complessiva (rendita di vecchiaia: 100 %; rendita completa: 30 %; rendita per figli: 40 %).

- 4092 Se le rendite per figli e per orfani devono essere ridotte a causa di una sovrassicurazione, ci si deve basare sull'importo di base della rendita risultante dal nuovo calcolo. Il supplemento è quindi aggiunto all'importo di base ridotto della rendita (N. 6341 DR).

5. Conversione delle rendite e degli assegni per grandi invalidi straordinari secondo il vecchio e il nuovo diritto

5.1 Conversione delle rendite straordinarie in generale

- 5001 Le rendite straordinarie sono aumentate nella stessa misura delle rendite complete ordinarie ([art. 43 cpv. 1 LAVS](#), [art. 40 cpv. 1 e 3 LAI](#)).
- 5002 L'aumento dell'importo minimo rimane garantito anche per le rendite per figli o per orfani che in seguito ad una riduzione per sovrassicurazione o ad una limitazione scenderebbero al di sotto dell'importo minimo.
- 5003 Le rendite straordinarie per persone invalide dalla nascita o dall'infanzia sono aumentate in base alle nuove tabelle ([art. 40 cpv. 3 LAI](#), codice CS 21).
- 5004 Va osservato che eventuali rendite per figli che si aggiungono a rendite per persone invalide dalla nascita o dall'infanzia non sono soggette alla riduzione per sovrassicurazione.
- 5005 Se una rendita straordinaria è soggetta a riduzione per colpa grave (codice CS 01), il nuovo importo della rendita è decurtato in base alla percentuale di riduzione stabilita per il caso specifico. L'importo risultante dalla riduzione è arrotondato per eccesso o per difetto secondo le regole di arrotondamento.

5.2 Riduzione delle rendite per figli e per orfani straordinarie

5.2.1 Rendite per figli e per orfani straordinarie secondo il nuovo diritto soggette a riduzione

- 5006 Ad eccezione delle famiglie di beneficiari invalidi dalla nascita o dall'infanzia, per tutte le famiglie di beneficiari di rendite straordinarie bisogna verificare se si debba procedere ad una riduzione delle rendite per figli o per orfani.
- 5007 Le rendite per figli o per orfani non sono ridotte, se, sommate alle rendite del padre e della madre, non superano il 150 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia sommato agli importi minimi di tre rendite semplici per figli o per orfani. Per le famiglie di beneficiari con più di tre figli, questo limite aumenta, per ogni figlio a partire dal quarto, nella misura dell'importo massimo mensile della rendita semplice di vecchiaia.

5.2.2 Rendite per figli e per orfani straordinarie secondo il vecchio diritto soggette a riduzione

- 5008 Nel caso delle rendite straordinarie secondo il vecchio diritto, per valutare se entri in linea di conto una riduzione delle rendite per figli o per orfani ci si basa unicamente sul numero dei figli. Non si deve procedere ad alcuna riduzione delle rendite, se in una famiglia di beneficiari il numero dei figli che percepiscono una rendita è uguale o inferiore al numero di figli indicato per la corrispondente combinazione di rendite nel campo 49 alla pagina 3 del foglio di conversione.
- 5009 Per le famiglie di beneficiari il cui numero di figli è superiore a quello indicato nel campo 49 della tabella, il nuovo importo ridotto delle rendite per figli o per orfani è invece indicato nelle nuove tabelle valide per le rendite correnti il diritto alle quali è nato prima del 1° gennaio 1997.

5.3 Conversione degli assegni per grandi invalidi

- 5010 Gli assegni per grandi invalidi sono aumentati al nuovo importo (campo 53) in base al foglio di conversione 4/Sezione A secondo il grado della grande invalidità (campo 51).

6. Comunicazioni di conversione dell'UCC

6.1 In generale

- 6001 L'UCC invia alle casse di compensazione una comunicazione di conversione per ogni prestazione registrata. La comunicazione di conversione avviene, secondo la richiesta presentata dalla cassa di compensazione (*Circulaire Adaptation des rentes, f/d, N. 19 segg.*),
- mediante trasferimento file e
 - in aggiunta, in caso di osservazioni da parte dell'UCC, mediante il modulo «Aumento della rendita».

Per i casi cui l'UCC ha apposto unicamente l'osservazione «P» il modulo «Aumento della rendita» non viene compilato.

- 6002 Il modulo «Aumento della rendita» è inviato in duplice copia dall'UCC. Un esemplare va ritornato a quest'ultimo con le necessarie segnalazioni, mentre l'altro è destinato alla cassa di compensazione.
- 6003 Il contenuto della comunicazione di conversione ricalca la struttura delle registrazioni di dati secondo le *Directives techniques pour l'échange informatisé des données avec la Centrale* (f/d, allegato 3 della *Circulaire Adaptation des rentes, f/d*). I dati dei singoli campi sono riportati nella stessa forma e utilizzando gli stessi numeri chiave validi per le comunicazioni delle CC al Registro centrale delle rendite.
- 6004 Le comunicazioni di conversione sono trasmesse, secondo la richiesta presentata dalle CC, in un unico invio o in due invii (*Circulaire Adaptation des rentes, f/d, N. 8 segg.*).

6005 Le comunicazioni di conversione di ogni invio sono suddivise dall'UCC nelle seguenti categorie di prestazioni:

Categoria di prestazioni	tedesco	francese	italiano
Rendite ordinarie AVS	AHV OR	AVS RO	AVS RO
Rendite straordinarie AVS	AHV AOR	AVS REO	AVS RSO
Assegni per grandi invalidi dell'AVS	AHV HE	AVS API	AVS AGI
Rendite ordinarie AI	IV OR	AI RO	AI RO
Rendite straordinarie AI	IV AOR	AI REO	AI RSO
Assegni per grandi invalidi dell'AI	IV HE	AI API	AI AGI

6006 All'interno di ogni categoria, le comunicazioni di conversione sono classificate in base alla famiglia di beneficiari e al tipo di prestazione (iniziando dalla rendita principale).

6.2 Elaborazione da parte della CC

6.2.1 Verifica della corrispondenza

6007 La CC verifica innanzitutto se i dati delle comunicazioni di conversione dell'UCC corrispondono a quelli del suo effettivo delle rendite determinante (N. 6009). Vanno confrontati almeno il numero di assicurato, la chiave numerica del genere di prestazione, il grado d'invalidità e l'importo mensile finora versato. Se vi sono discrepanze vanno verificati anche i dati rimanenti.

6008 Il secondo invio e l'invio unico (nel caso delle CC che in un primo tempo procedono da sole alla conversione del loro effettivo delle rendite, v. *Circulaire Adaptation des rentes* N. 5 seg.) servono inoltre alla verifica delle conversioni effettuate dalla CC stessa. In occasione del secondo o,

rispettivamente, dell'unico invio, oltre a quanto previsto al N. 6007 si deve perciò confrontare anche il nuovo importo mensile con quello calcolato dalla CC.

- 6009 A seconda del tipo di invio, per il confronto è determinante il seguente effettivo delle rendite:

Invio dell'UCC conformemente alla <i>Circulaire Adaptation des rentes</i> N. 8 segg.	Effettivo delle rendite determinante
1° invio (N. 9) 2° invio (N. 10)	30 novembre aumento dell'effettivo secondo la ricapitolazione delle rendite per il mese di dicembre
invio unico (N. 11)	31 dicembre

- 6010 Se dal controllo della corrispondenza dei dati emerge che
- la comunicazione di conversione dell'UCC contiene dati errati o incompleti,
 - una prestazione facente parte dell'effettivo della CC non è stata comunicata dall'UCC,
 - una prestazione comunicata dall'UCC non fa parte dell'effettivo della CC,
- l'UCC deve esserne informato conformemente ai N. 7001 segg.

6.2.2 Comunicazioni di conversione con osservazioni dell'UCC

- 6011 Se la comunicazione di conversione contiene un'osservazione dell'UCC, la CC deve adottare i provvedimenti previsti in quel caso.
- 6012 Le osservazioni dell'UCC sono di regola riportate per esteso sul modulo «Aumento della rendita». Se tuttavia in un singolo caso sono necessarie più di tre osservazioni, esse sono sostituite da lettere che le rappresentano. Se la

comunicazione avviene via trasferimento file, le osservazioni dell'UCC figurano sempre sotto forma di lettere.

6013 La tabella seguente offre un riassunto delle possibili osservazioni dell'UCC e indicazioni sui provvedimenti che la CC deve adottare.

Osservazioni dell'UCC		Provvedimenti della CC
Per esteso	Abbr.	
Valutare l'eventualità di una riduzione	A	Riduzione a seconda delle particolarità del caso (CS 91)
Eeguire un calcolo comparativo	B	Conformemente ai N. 4019 segg. (CS 36) Conformemente ai N. 4035 segg. (CS 31)
Valutare l'eventualità di un aumento	C	A seconda delle particolarità del caso (CS 92)
Verificare la composizione della famiglia	D	Verificare se l'UCC ha tenuto conto correttamente dei membri della famiglia determinanti. Se necessario, procedere alla conversione (compresa la sovrassicurazione).
Verificare la vecchia rendita, calcolare la nuova rendita	G	I dati registrati dall'UCC sono incompleti o contraddittori. È perciò necessario verificare il calcolo della vecchia rendita e procedere in seguito alla conversione.

Osservazioni dell'UCC		Provvedimenti della CC
Per esteso	Abbr.	
Calcolo secondo la Convenzione	H	Calcolo secondo la Convenzione stipulata con F (CS 79) e N (CS 04) nonché CS 06 (N. 4009).
Verificare il CS	I	A seconda delle particolarità del caso (CS 93)
	K	Rendita straordinaria sostituita da una rendita ordinaria d'importo maggiore (viene meno la garanzia dei diritti acquisiti).
Conversione non ancora avvenuta	L	Procedere alla conversione conformemente ai N. 2001 segg. e 3001 segg.
Verificare il grado d'invalidità	M	Verificare il grado d'invalidità. Se del caso indicarlo in modo uniforme per tutti i membri della famiglia (segnalazione secondo i N. 7010 segg.).
Verificare l'applicazione del limite massimo	N	Verificare se l'UCC ha tenuto conto correttamente delle due rendite individuali. Se del caso, procedere alla limitazione delle rendite.
Verificare la riduzione di prepensionamento o il supplemento per il rinvio della rendita.	O	Verificare se l'UCC ha tenuto conto correttamente della riduzione di prepensionamento o del supplemento per il rinvio della rendita. Se del caso, procedere alla conversione della rendita.
Verificare il numero d'assicurato	P	Nel registro delle rendite, uno o più numeri d'assicurato non sono numeri attivi nel NRA dell'UCC. Verificare il caso e, se necessario, correggere il registro delle rendite.

6014 Se dall'evasione di una pratica risulta che la comunicazione di conversione dell'UCC conteneva dati errati o incompleti, questo fatto va segnalato all'UCC conformemente ai N. 7001 segg.

7. Segnalazioni delle CC all'UCC

7.1 In generale

7001 Per garantire la correttezza e la completezza dei dati del Registro centrale delle rendite, le CC devono segnalare

all'UCC le differenze constatate (effettivo delle rendite e dati individuali dei beneficiari di rendite) al momento della verifica della corrispondenza dei dati (N. 6007 segg.) e dell'elaborazione delle comunicazioni di conversione (N. 6011 segg.).

- 7002 Queste segnalazioni devono essere effettuate separatamente dalle altre comunicazioni al Registro centrale delle rendite (regolari comunicazioni di modifica, comunicazione costante di modifiche intervenute successivamente). Per le segnalazioni mediante trasferimento file va osservato il N. 9.1 delle *Directives techniques pour l'échange informatisé des données avec la Centrale* (f/d).

7.2 Comunicazioni di conversione erroneamente emesse dall'UCC

7.2.1 Casi da segnalare

- 7003 Una segnalazione è necessaria quando
- una prestazione per cui l'UCC ha emesso una comunicazione non appartiene o non appartiene più all'effettivo delle rendite determinante (N. 6009);
 - per la stessa prestazione vi sono più comunicazioni di conversione dell'UCC. In questi casi vanno segnalate le comunicazioni superflue.
- 7004 Una segnalazione non è necessaria, se per la prestazione in questione è già stata emessa una comunicazione di diminuzione, nell'ambito della regolare procedura di comunicazione delle modifiche, dopo la data determinante per l'effettivo delle rendite (N. 6009). Esempio: per una prestazione figurante nel primo invio dell'UCC è emessa in dicembre (mese della ricapitolazione delle rendite) una comunicazione di diminuzione nell'ambito della regolare procedura di comunicazione delle modifiche. Poiché al momento del secondo invio la prestazione è già stata stralciata dal registro delle rendite, una segnalazione ad essa relativa non potrebbe più essere elaborata.

7.2.2 Forma e contenuto della segnalazione

7.2.2.1 Rendite secondo il nuovo diritto

- 7005 La segnalazione avviene mediante una comunicazione di modifica (RRMeldung10/.../comunicazione di modifica, vecchio codice: campo di applicazione 46), inserendo i seguenti valori negli elementi XML:
- Monatsbetrag: nuovo importo mensile della prestazione secondo la comunicazione dell'UCC
 - Anspruchsende: fine del diritto ...-12
 - Berichtsmonat: ...-12 mese di rapporto
 - Mutationscode: 77 codice di modifica

7.2.2.2 Rendite secondo il vecchio diritto

- 7006 La segnalazione avviene mediante una comunicazione di modifica (RRMeldung9/.../comunicazione di modifica, vecchio codice: campo di applicazione 43), inserendo i seguenti valori negli elementi XML:
- Monatsbetrag: nuovo importo mensile della prestazione secondo la comunicazione dell'UCC
 - Anspruchsende: fine del diritto ...-12
 - Berichtsmonat: ...-12 mese di rapporto
 - Mutationscode: 77 codice di modifica

7.3 Prestazioni correnti per le quali l'UCC non ha emesso alcuna comunicazione di conversione

7.3.1 Casi da segnalare

- 7007 Una segnalazione è necessaria quando l'UCC non ha inviato una comunicazione di conversione per una prestazione corrente figurante nell'effettivo delle rendite determinante della CC (N. 6009).
- 7008 Una segnalazione non è necessaria se il diritto alla prestazione in questione si è estinto prima della data dell'adeguamento delle rendite.

7.3.2 Forma e contenuto della segnalazione

7009 La segnalazione è effettuata mediante una comunicazione di modifica compilata conformemente alle direttive in materia. Laddove il singolo caso lo richiede, va osservato quanto segue:

Rendite secondo il nuovo diritto, RRMeldung10 /.../
comunicazione di modifica, vecchio codice: campo
d'applicazione 46

Elemento XML	Contenuto	Dati necessari
Monatsbetrag	Importo mensile	Importo valido dal 1° gennaio ...
Berichtsmonat	Mese di rapporto	... -12
Mutationscode	Codice di modifica	78
Durchschnittliches Jahreseinkommen	Reddito annuo medio determinante	Importo valido dal 1° gennaio ...
Aufschubszuschlag	Supplemento per il rinvio	Importo valido dal 1° gennaio ...
Vorbezugsreduktion	Riduzione in caso di anticipazione	Importo valido dal 1° gennaio ...

Rendite secondo il vecchio diritto, RRMeldung9 /.../
comunicazione di modifica, vecchio codice: campo
d'applicazione 43

Elemento XML	Contenuto	Dati necessari
Monatsbetrag	Importo mensile	Importo valido dal 1° gennaio ...
Berichtsmonat	Mese di rapporto	... -12
Mutationscode	Codice di modifica	78
Durchschnittliches Jahreseinkommen	Reddito annuo medio determinante	Importo valido dal 1° gennaio ...
Aufschubszuschlag	Supplemento per il rinvio	Importo valido dal 1° gennaio ...

7.4 Prestazioni correnti per le quali l'UCC ha emesso una comunicazione di conversione con indicazioni errate o incomplete

7.4.1 Casi da segnalare

- 7010 Una segnalazione è necessaria se al momento della verifica della corrispondenza dei dati (N. 6007 segg.) o dell'elaborazione dei casi con osservazioni dell'UCC (N. 6011 segg.) si dovesse constatare che le indicazioni di quest'ultimo sono errate o incomplete
- 7011 Una segnalazione non è necessaria
– in caso di differenze irrilevanti nel nome della persona, se non vi sono dubbi sulla sua identità (l'UCC riprende i nomi dal Registro degli assicurati, mentre le CC utilizzano spesso dati diversi, funzionali al versamento delle rendite). In caso di dubbio va però assolutamente fatto un controllo per evitare il rischio di un doppio versamento;

- se si tratta di una prestazione iscritta recentemente nel registro delle rendite per la quale è già stata inviata una normale segnalazione degli errori nell'ambito della regolare procedura di comunicazione delle modifiche. Questa segnalazione è sufficiente;
- se per la prestazione in questione è già stata emessa una comunicazione di diminuzione nell'ambito della normale procedura di comunicazione delle modifiche dopo la data determinante per l'effettivo delle rendite (N. 6009). Per queste prestazioni va però assolutamente inviata una segnalazione conformemente al N. 7003.

7.4.2 Forma e contenuto della segnalazione

- 7012 La segnalazione può essere effettuata
- mediante il modulo «Aumento della rendita», cancellando il dato errato e scrivendo sopra di esso quello corretto,
- 7013 – oppure mediante una comunicazione di modifica. Se la modifica è comunicata non secondo la procedura specifica, bensì mediante una riduzione ed un aumento, per le comunicazioni d'aumento e di diminuzione sono applicabili i N. 7005 segg.

7.5 Invio delle segnalazioni all'UCC

7.5.1 Scadenze

- 7014 Le CC che ricevono le comunicazioni di conversione dell'UCC in due invii (*Circulaire Adaptation des rentes*, f/d, N. 8 segg.) devono inviare in blocco all'UCC le segnalazioni entro la fine di gennaio.
- 7015 Le CC che ricevono le comunicazioni di conversione dell'UCC in un unico invio (*Circulaire Adaptation des rentes*, f/d, N. 11) devono inviare in blocco all'UCC le segnalazioni entro la metà di febbraio.

7.5.2 Formalità

- 7016 Le CC che utilizzano moduli per le segnalazioni («Aumento della rendita») devono osservare quanto segue:
- le segnalazioni riguardanti una medesima famiglia di beneficiari vanno unite con graffette;
 - le segnalazioni vanno inviate all'ufficio di controllo delle rendite dell'UCC, accompagnate da una lettera che ne indica il numero.
- Le comunicazioni successive all'osservazione «P» dell'UCC avvengono esclusivamente mediante trasferimento di file.
- 7017 Per le segnalazioni, per lo scambio di dati le CC devono utilizzare esclusivamente il trasferimento file. Si applica quanto segue:
- se le rendite di più CC sono trattate da una sola CC o da un altro servizio, le segnalazioni di tutte le CC in questione possono essere registrate in un unico file;
 - i file contenenti le segnalazioni non devono contenere altre comunicazioni.

8. Calcolo del nuovo ammontare degli impegni

8.1 Principio

- 8001 Il nuovo ammontare degli impegni delle singole categorie di prestazioni, determinante a partire dalla data dell'adeguamento delle rendite è calcolato sulla base degli importi differenziali (importo differenziale = importo mensile valido successivamente alla conversione della rendita – importo mensile versato in precedenza). Il nuovo ammontare degli impegni si ottiene addizionando la somma degli importi differenziali di tutte le rendite correnti all'ammontare degli impegni precedente la data dell'adeguamento delle rendite.

8.2 Procedura

8.2.1 In generale

- 8002 Per ogni categoria di prestazioni (N. 6005), vanno addizionati separatamente gli importi mensili versati prima dell'adeguamento delle rendite, quelli validi dopo l'adeguamento e gli importi differenziali.
- 8003 A tal fine le CC possono allestire elenchi appositi o utilizzare i fogli di conversione individuali (modulo «Aumento della rendita», fogli di conversione specifici delle casse oppure i fogli di calcolo o di conversione impiegati per la conversione manuale).
- 8004 Le CC possono scegliere se calcolare i valori richiesti (N. 8002)
- aggiornandoli alle date determinanti (N. 8006 e 8008 segg.), vale a dire tenendo conto di tutte le modifiche intervenute fino a quel momento oppure
 - aggiornandoli ad una qualsiasi data precedente, indicando a parte i valori delle modifiche intervenute successivamente e addizionando infine i secondi ai primi (aumento dell'effettivo delle rendite) o sottraendoli (diminuzione).
- 8005 Le CC possono impostare liberamente, secondo le loro esigenze, la documentazione per il calcolo del nuovo ammontare degli impegni. Essa deve però permettere una verifica in qualsiasi momento. In merito alla conservazione di questi documenti v. i N. 10001 segg.

8.2.2 Calcolo dell'ammontare degli impegni per il versamento principale nel gennaio dell'anno dell'adeguamento delle rendite

- 8006 In vista del versamento principale, all'inizio di gennaio il nuovo ammontare degli impegni per le prestazioni correnti va calcolato come segue:

- a. impegni alla fine di dicembre dell'anno precedente secondo la ricapitolazione delle rendite del mese di dicembre
- b. + totale degli importi mensili, validi dal 1° gennaio, delle rendite per cui è già stata emessa una decisione e che saranno versate per la prima volta in gennaio
- c. – totale degli importi mensili delle prestazioni versate per l'ultima volta nel dicembre dell'anno precedente la cui estinzione è nota al momento del calcolo
- d. + totale degli importi differenziali delle prestazioni correnti, detratti (N. 8004) gli importi differenziali delle prestazioni estinte di cui alla lettera c.

8007 L'ammontare degli impegni è calcolato sulla base degli importi delle prestazioni correnti così ottenuti nonché dei pagamenti retroattivi, delle prestazioni uniche, delle compensazioni tra crediti e debiti, degli accantonamenti ecc.

8.2.3 Calcolo degli impegni a fine gennaio

8008 Gli impegni da onorare alla fine del mese di gennaio sono calcolati come di consueto mediante la ricapitolazione delle rendite.¹ Nell'allestire quest'ultima, oltre alle direttive generali va osservato quanto segue:

8.2.3.1 Aumento

8009 L'aumento da indicare al n. 2 va calcolato esclusivamente in base agli importi mensili validi a partire dalla data dell'adeguamento delle rendite. Questo vale anche se una prestazione è concessa retroattivamente nel mese di gennaio.

¹ I numeri indicati qui di seguito si riferiscono al modulo ufficiale 318.285

8.2.3.2 Somma degli importi differenziali

- 8010 I totali degli importi differenziali delle prestazioni correnti vanno indicati nella ricapitolazione delle rendite al n. 3. Nella colonna di testo va aggiunta la dicitura «Aumento della rendita 1° gennaio (anno di entrata in vigore dell'adeguamento delle rendite)».
- 8011 Nel calcolare il totale degli importi differenziali non vanno considerate le prestazioni registrate nella ricapitolazione di gennaio quali aumento o diminuzione dell'effettivo delle rendite e devono essere dedotte le differenze secondo i N. 8004 segg.

8.2.3.3 Diminuzioni

- 8012 Per quanto riguarda le diminuzioni da indicare al n. 5, vanno considerati esclusivamente gli importi mensili validi fino al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 8013 Questo vale in particolare anche per le prestazioni versate in gennaio (quindi già con il nuovo importo) che, causa estinzione del diritto al più tardi in dicembre, sono ritornate alla cassa e sono state accreditate al corrispondente conto prestazioni ancora in gennaio.
- 8014 La conseguenza della procedura di cui al N. 8013 è che per la ricapitolazione delle rendite si tiene conto dell'importo valido fino al 31 dicembre dell'anno precedente, mentre per l'accredito al corrispondente conto prestazioni vale l'importo mensile in vigore dal 1° gennaio. Questo inconveniente può essere evitato accreditando provvisoriamente le prestazioni ritornate nel mese di gennaio al conto 2115 e procedendo alla comunicazione di diminuzione solo in febbraio (indicando l'importo mensile valido dal 1° gennaio). A quel punto la prestazione ritornata va stornata dal conto 2115 e accreditata al corrispondente conto prestazioni.

8.2.3.4 Controllo degli importi

- 8015 Le addizioni effettuate secondo il N. 8002 vanno verificate in base al seguente calcolo di controllo:
 totale degli importi mensili versati in precedenza
 + totale degli importi differenziali
 = totale degli importi validi dal 1° gennaio
- 8016 I totali calcolati secondo i N. 8002 segg. per ogni categoria di prestazioni devono corrispondere inoltre ai seguenti valori della ricapitolazione delle rendite del mese di gennaio:

Totale calcolato secondo i N. 8002 segg.	Importo secondo la ricapitolazione delle rendite
Importi mensili precedenti	= n. 1 meno n. 5
Importi differenziali	= n. 3
Importi validi dal 1° gennaio ...	= n. 6 meno n. 2

8.2.4 Registro centrale delle rendite

- 8017 Conformemente ai N. 8009 e 8012, anche nelle comunicazioni inviate al Registro centrale delle rendite per il mese di gennaio dell'anno di adeguamento delle rendite vanno sempre indicati gli importi mensili validi dal 1° gennaio per le comunicazioni d'aumento e quelli validi fino al 31 dicembre dell'anno precedente per le comunicazioni di diminuzione.

9. Emanazione di una decisione

- 9001 Per principio non è necessario emanare una decisione. Tuttavia, se il beneficiario contesta l'importo della prestazione versatagli dopo l'adeguamento delle rendite, la CC o l'ufficio AI emanano una decisione motivata, impugnabile, sotto forma di lettera (v. [art. 51^{quater} OAVS](#)).

10. Conservazione della documentazione di conversione

- 10001 Le CC devono conservare la documentazione di conversione conformemente alle direttive della Circolare sulla conservazione dell'incarto.
- 10002 I giustificativi di conversione individuali (moduli ufficiali «Aumento della rendita» secondo la *Circulaire Adaptation des rentes*, f/d, N. 7; fogli di conversione o di calcolo ecc.) vanno per principio inseriti nell'incarto relativo alla rendita (con riserva del N. 9003) o perlomeno conservati in modo tale da poter essere subito consultati in caso di bisogno (p. es. in caso di modifiche intervenute successivamente).
- 10003 Tutti i documenti che servono a comprovare il nuovo ammontare degli impegni a partire dal momento dell'adeguamento delle rendite vanno conservati. Avvenuta la verifica dell'ammontare degli impegni da parte dell'ufficio di revisione, ad eventuali giustificativi di conversione individuali (N. 10002) si applica il N. 10002.
- 10004 Le CC ricevono i risultati della conversione dall'UCC tramite trasferimento file e procedono quindi per via elettronica al controllo della corrispondenza dei dati. Devono conservare per l'organo di revisione anche le liste di controllo ed i protocolli d'errore allestiti nel corso del controllo. Le CC possono scegliere liberamente come memorizzare i dati, a condizione di poterli mettere a disposizione in tempo utile e in forma chiara.

11. Entrata in vigore

- 11001 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2013.